

## SERVITUS PUBLICA A ROMA E NELLA SOCIETÀ ETRUSCA

La normativa delle città etrusche per alcuni aspetti presenta notevoli difformità rispetto al diritto romano. Dagli studi moderni sulla schiavitù presso gli Etruschi, emergono essenzialmente tre dati, se così si può dire, «scandalosi»: 1. in Etruria i servi potevano avere una proprietà privata; 2. servi e liberti potevano costituire una classe a sé, senza essere vincolati ai rispettivi *patres familias* e *patroni*; 3. risulta inoltre che uno strato inferiore della popolazione fosse governato da magistrati dello stato. In realtà però la natura giuridica di tale servitù non era affatto sconosciuta, come vedremo, ai Romani, i quali si servirono, anche se in misura non rilevante, di forme di dipendenza servile analoghe a quelle praticate diffusamente in Etruria\*.

### 1. PARTICOLARITÀ DELLA SERVITÙ PRESSO GLI ETRUSCHI

Nella famosa «profezia di Vegoia»<sup>1</sup> viene minacciato il castigo divino per chi avesse spostato i cippi confinari, che erano fissati stabilmente per volere divino. Pene erano previste anche per i *servi* i quali avessero manomesso i cippi per ampliare i loro possedimenti<sup>2</sup>. È stato rilevato giustamente in proposito che, a differenza da quanto prevedeva il diritto romano, i *servi* avevano in Etruria la possibilità di avere terre, al pari dei *domini*<sup>3</sup>. Sulla base del diritto romano un servo non poteva avere nulla di suo, perché egli stesso era *in potestate domini*<sup>4</sup>.

---

\* Ringrazio vivamente Gino Bandelli, Dominique Briquel e Marta Sordi per i loro consigli e suggerimenti.

<sup>1</sup> Gromatici Veteres, I, pp. 350-351 Lachmann. Su questo testo cfr. recentemente A. VALVO, *La «Profezia di Vegoia». Proprietà fondiaria e aruspicina in Etruria nel I secolo a.C.*, Roma 1988, ove bibliografia.

<sup>2</sup> *Possessionem promovendo suam.*

<sup>3</sup> Su questo punto cfr. in particolare S. MAZZARINO, *Sociologia del mondo etrusco e problemi della tarda etruscità*, *Historia* VI, 1957, p. 111 e 114; VALVO, pp. 123-136; cfr. E. CAVAGNAC, *A propos de Végoia. Note sur le servage étrusque*, *REL* XXXVII, 1959, pp. 104-107.

<sup>4</sup> *GAL.*, *Inst.* II, 87; cfr. *Paul.*, *Dig.* 4, 5, 3, 1; *ULP.*, *Dig.* 50, 17, 32. Se a un servo veniva lasciato qualcosa per testamento, egli ne entrava in possesso, col permesso del *dominus*, dopo essere stato affrancato: *GAL.*, II, 188.

In realtà era sovente permesso dal padrone che il *servus* disponesse di alcuni beni, cioè del cosiddetto *peculium*, con il quale talora lo schiavo pagava la sua libertà e che talora, con il benessere del padrone, egli poteva conservare da liberto<sup>5</sup>. Anche ammettendo che i servi etruschi avessero avuto le loro terre *in possessione*, cioè in regime precario, forse dopo che i loro padroni le avevano ottenute come assegnazione di *ager publicus populi Romani* o *ager publicus* di un città etrusca<sup>6</sup>, non elimineremo completamente la stranezza di tale prassi: si trattava di terreni posseduti dai servi e solennemente delimitati da cippi confinari<sup>7</sup>; lo spostamento dei cippi medesimi era connesso con un trapasso da un *saeculum* ad un altro, contraddistinto da fenomeni di carattere apocalittico, mentre a Roma un reato del genere non avrebbe sollevato tanta preoccupazione: bastava punire i servi, o anche gli eventuali *domini* che avessero favorito il reato<sup>8</sup>.

Non meno sconcertante è stata la lettura in chiave giuridica della I *Bucolica* di Virgilio, nella quale il *servus* Titiro non solo produce e vende carni e formaggi per spendere poi il suo guadagno in città<sup>9</sup>, ma pure possiede terre, che può conservare (v. 46: *tua rura manebunt*) dopo essere stato affrancato a Roma da Ottaviano<sup>10</sup>. Per di più, risulta che Titiro si fosse recato a Roma insieme ad un gruppo di altri servi, i quali ottennero dal giovane figlio di Cesare soddisfazione alle loro richieste (v. 45). Infine, da un discusso brano di Diodoro (derivato da Posidonio) si può forse ricavare che i servi etruschi possedevano la loro casa<sup>11</sup>.

<sup>5</sup> Cfr. F. BOMER, *Das Privateigentum eines Sklaven und seine Freilassung*, *Historia* XII, 1963, p. 510 sgg.; M. KASER, *Das römische Privatrecht*, München 1971<sup>2</sup>, pp. 286-288; recentemente sull'uso del *peculium servile* nei rapporti con il *dominus* cfr. I. BUTI, *Studi sulla capacità patrimoniale dei servi*, Napoli 1976; A. MANTELLO, 'Beneficium' servile - 'debitum' naturale. *Sen., de ben.* 3, 18, 1 sg.-D. 35, 1, 40, 3 (*lav.*, 2 ex post. *Lab.*), I, Milano, 1979; F. REDUZZI MEROLA, «Servo parere». *Studi sulla condizione giuridica degli schiavi vicari e dei sottoposti a schiavi nelle esperienze greca e romana*, Napoli 1990.

<sup>6</sup> Così intende il VALVO, pp. 111, 117, 120-121.

<sup>7</sup> S. MAZZARINO, *Le droit des Etrusques*, *Iura* XII, 1961, p. 31, sottolineava come le garanzie sacrali dei limiti della *possessio* servile rendessero inconcepibile una distinzione fra *dominium* e *possessio*.

<sup>8</sup> IUL. PAUL., in *Gromatici Veteres*, I, p. 270 L., parla precisamente di tale questione e menziona le pene previste per *servi ex sua sponte*, per *humiliores* e per *honestiores* che avessero spostato i cippi confinari dei campi; cfr. VALVO, p. 127 e n. 91, che menziona questa testimonianza a proposito della *conscientia dominica* che avrebbe potuto avallare il reato commesso dai servi etruschi, secondo la profezia di Vegoia.

<sup>9</sup> Vv. 32-35, ove questi beni sono definiti *peculium*.

<sup>10</sup> Su questo episodio in relazione al diritto presso gli Etruschi cfr. S. MAZZARINO, *Le droit des Etrusques*, cit., pp. 24-39; J. HEURGON, *Tityre, Alfenus Varus et la Ière Eglogue de Virgile*, *Les Cahiers de Tunisie* XV, 1967 (Mél. Saumagne), pp. 39-54; cfr. anche E. GABBA, *Strutture sociali e politica romana in Italia nel II sec. a.C.*, in *Les «bourgeoises» municipales italiennes aux IIe e Ier siècles av. J.-C. Actes Coll. Naples 1981*, Paris-Naples 1983, p. 43.

<sup>11</sup> DIOD. V, 40, 4: οικήσεις τε παντοδαπὰς ἰδιαζούσας ἔχουσι παρ' αὐτοῖς οὐ μόνον οἱ θεράποντες, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐλευθέρων οἱ πλείους, dove però il senso del testo non risulta scorrere molto chiaramente.

Il secondo grave elemento di contrasto con la prassi romana emerge da un racconto relativo ai fatti accaduti a Volsinii nel 265-264 a.C. Narra Zonara<sup>12</sup>, sulla scorta di Cassio Dione, che a Volsini si erano diffusi il lusso e la mollezza, e i cittadini avevano affidato amministrazione e difesa militare della città ai servi (τὴν δὲ διοίκησιν τῆς πόλεως τοῖς οἰκέταις ἐπέτρεψαν, καὶ τὰς στρατείας δι' ἐκείνων ὥς τὸ πολὺ ἐπιούνητο); questi ultimi divennero più sicuri di sé e si proclamarono liberi, giungendo fino a sposare le mogli o le figlie dei loro padroni, ad accedere al Senato e alle magistrature<sup>13</sup>. I vecchi cittadini, stanchi degli oltraggi degli schiavi affrancati, chiamarono i Romani in loro aiuto, e questi allora espugnarono Volsinii, la rasero al suolo e permisero ai pochi servi rimasti fedeli di stabilirsi in altro luogo<sup>14</sup>. La testimonianza più antica su queste sciagure, lo Pseudo-Aristotele<sup>15</sup>, ambienta la vicenda a Oinarea e dice che qui i cittadini etruschi si facevano governare dagli schiavi emancipati, fra i quali ogni anno venivano scelti i magistrati.

In Etruria dunque i servi potevano contrapporsi ai padroni come un gruppo sociale compatto, mentre a Roma in genere ogni servo doveva rispondere al suo *pater familias*, non già allo Stato.

---

te («presso di loro hanno case private di ogni genere non solo i servi, ma anche la maggior parte dei liberi»), motivo per cui molti editori, sulla scia del Vogel, hanno emendato θεράποντες in ἀρχοντες. Tuttavia vi sono studiosi che sostengono il testo tradito, con le conseguenze che esso comporta: cfr. MAZZARINO, *Sociologia del mondo etrusco*, pp. 114-115; J. HEURGON, *Posidonios et les Etrusques*, in *Hommages à A. Grenier*, II, Bruxelles 1962, pp. 803-808.

<sup>12</sup> VIII, 7, 4-8; cfr. anche VAL. MAX. IX, 1 est. 2; FLOR. I, 16; OROS. IV, 5, 3; AUCT., *De vir. ill.* 36; IOH. ANT. FHG IV, p. 557, fr. 50; e certamente anche Ps. ARISTOT., *De mir. ausc.* 94; cfr. W. V. HARRIS, *Rome in Etruria and Umbria*, Oxford 1971, p. 118; M. TORELLI, *Storia degli Etruschi*, Bari 1990<sup>2</sup>, pp. 257-258, che osserva come lo svolgimento dei fatti narrati avesse richiesto parecchi anni. M. CAPOZZA, *Movimenti servili nel mondo romano in età repubblicana*, I. *Dal 501 al 185 a.Cr.*, Roma 1966, p. 130, osserva opportunamente a proposito delle fonti su questi fatti: «strano come nelle fonti greche venga evitata il più possibile la parola δούλοι!». M. TORELLI, *Tre studi di storia etrusca*, DdA VIII, 1974-75, p. 74; ID., *Pour une histoire de l'esclavage en Etrurie*, in *Actes du Coll. 1973 sur l'esclavage*, Besançon-Paris 1973, p. 104 sgg.

<sup>13</sup> Giustamente HARRIS, p. 118, sospetta che dietro tale tradizione fosse presente il luogo comune dei Greci secondo cui a Roma i servi accedevano con grande facilità alla cittadinanza e agli onori; cfr. SIG<sup>3</sup> 543; tuttavia non va escluso che la plebe volsiniese si fosse ispirata al modello della plebe romana ed avesse preso il potere ai danni della vecchia aristocrazia. Sul *connubium* fra schiavi e libere come mondo rovesciato cfr. C. AMPOLO, *Lotte sociali in Italia centrale. Un documento controverso: il calendario brontoscopico di Nigidio Figulo*, *Opus IX-X*, 1990-91, pp. 193-194.

<sup>14</sup> Si badi bene che le fonti non dicono che essi furono consegnati ai rispettivi padroni.

<sup>15</sup> *Loc. cit.*; cfr. J. HEURGON, *Oinarea-Volsinii*, in *Festschrift Altheim*, I, Berlin 1969, pp. 273-279. Cfr. la sollevazione di servi ad Arezzo, cui pose fine il tarquiniate Aulo Spurinna, a capo delle forze federali etrusche intorno alla metà del IV secolo, come attesta uno degli *elogia Tarquiniensia*: cfr. M. TORELLI, *Elogia Tarquiniensia*, Firenze 1975, nr. 4, pp. 39-42 e 67-92.

In realtà era sovente permesso dal padrone che il *servus* disponesse di alcuni beni, cioè del cosiddetto *peculium*, con il quale talora lo schiavo pagava la sua libertà e che talora, con il benessere del padrone, egli poteva conservare da liberto<sup>5</sup>. Anche ammettendo che i servi etruschi avessero avuto le loro terre *in possessione*, cioè in regime precario, forse dopo che i loro padroni le avevano ottenute come assegnazione di *ager publicus populi Romani* o *ager publicus* di un città etrusca<sup>6</sup>, non elimineremo completamente la stranezza di tale prassi: si trattava di terreni posseduti dai servi e solennemente delimitati da cippi confinari<sup>7</sup>; lo spostamento dei cippi medesimi era connesso con un trapasso da un *saeculum* ad un altro, contraddistinto da fenomeni di carattere apocalittico, mentre a Roma un reato del genere non avrebbe sollevato tanta preoccupazione: bastava punire i servi, o anche gli eventuali *domini* che avessero favorito il reato<sup>8</sup>.

Non meno sconcertante è stata la lettura in chiave giuridica della I *Bucolica* di Virgilio, nella quale il *servus* Titiro non solo produce e vende carni e formaggi per spendere poi il suo guadagno in città<sup>9</sup>, ma pure possiede terre, che può conservare (v. 46: *tua rura manebunt*) dopo essere stato affrancato a Roma da Ottaviano<sup>10</sup>. Per di più, risulta che Titiro si fosse recato a Roma insieme ad un gruppo di altri servi, i quali ottennero dal giovane figlio di Cesare soddisfazione alle loro richieste (v. 45). Infine, da un discusso brano di Diodoro (derivato da Posidonio) si può forse ricavare che i servi etruschi possedevano la loro casa<sup>11</sup>.

<sup>5</sup> Cfr. F. BOMER, *Das Privateigentum eines Sklaven und seine Freilassung*, *Historia* XII, 1963, p. 510 sgg.; M. KASER, *Das römische Privatrecht*, München 1971<sup>2</sup>, pp. 286-288; recentemente sull'uso del *peculium servile* nei rapporti con il *dominus* cfr. I. BUTI, *Studi sulla capacità patrimoniale dei servi*, Napoli 1976; A. MANTELLO, 'Beneficium' servile - 'debitum' naturale. *Sen., de ben.* 3, 18, 1 sg.-D. 35, 1, 40, 3 (*lav.*, 2 *ex post. Lab.*), I, Milano, 1979; F. REDUZZI MEROLA, «Servo parere». *Studi sulla condizione giuridica degli schiavi vicari e dei sottoposti a schiavi nelle esperienze greca e romana*, Napoli 1990.

<sup>6</sup> Così intende il VALVO, pp. 111, 117, 120-121.

<sup>7</sup> S. MAZZARINO, *Le droit des Etrusques*, *Iura* XII, 1961, p. 31, sottolineava come le garanzie sacrali dei limiti della *possessio servile* rendessero inconcepibile una distinzione fra *dominium* e *possessio*.

<sup>8</sup> IUL. PAUL., in *Gromatici Veteres*, I, p. 270 L., parla precisamente di tale questione e menziona le pene previste per *servi ex sua sponte*, per *humiliores* e per *honestiores* che avessero spostato i cippi confinari dei campi; cfr. VALVO, p. 127 e n. 91, che menziona questa testimonianza a proposito della *coscientia dominica* che avrebbe potuto avallare il reato commesso dai servi etruschi, secondo la profezia di Vegoia.

<sup>9</sup> Vv. 32-35, ove questi beni sono definiti *peculium*.

<sup>10</sup> Su questo episodio in relazione al diritto presso gli Etruschi cfr. S. MAZZARINO, *Le droit des Etrusques*, cit., pp. 24-39; J. HEURGON, *Tityre, Alfenus Varus et la Ière Eglogue de Virgile*, *Les Cahiers de Tunisie* XV, 1967 (Mél. Saumagne), pp. 39-54; cfr. anche E. GABBA, *Strutture sociali e politica romana in Italia nel II sec. a.C.*, in *Les «bourgeoises» municipales italiennes aux IIe e Ier siècles av. J.-C. Actes Coll. Naples 1981*, Paris-Naples 1983, p. 43.

<sup>11</sup> DIOD. V, 40, 4: οικήσεις τε παντοδαπὰς ἰδιαζούσας ἔχουσι παρ' αὐτοῖς οὐ μόνον οἱ θεράποντες, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐλευθέρων οἱ πλείους, dove però il senso del testo non risulta scorrere molto chiaramente.

Il secondo grave elemento di contrasto con la prassi romana emerge da un racconto relativo ai fatti accaduti a Volsinii nel 265-264 a.C. Narra Zonara<sup>12</sup>, sulla scorta di Cassio Dione, che a Volsini si erano diffusi il lusso e la mollezza, e i cittadini avevano affidato amministrazione e difesa militare della città ai servi (τὴν δὲ διοίκησιν τῆς πόλεως τοῖς οἰκέταις ἐπέτρεψαν, καὶ τὰς στρατείας δι' ἐκείνων ὥς τὸ πολὺ ἐπιούνητο); questi ultimi divennero più sicuri di sé e si proclamarono liberi, giungendo fino a sposare le mogli o le figlie dei loro padroni, ad accedere al Senato e alle magistrature<sup>13</sup>. I vecchi cittadini, stanchi degli oltraggi degli schiavi affrancati, chiamarono i Romani in loro aiuto, e questi allora espugnarono Volsinii, la rasero al suolo e permisero ai pochi servi rimasti fedeli di stabilirsi in altro luogo<sup>14</sup>. La testimonianza più antica su queste sciagure, lo Pseudo-Aristotele<sup>15</sup>, ambienta la vicenda a Oinarea e dice che qui i cittadini etruschi si facevano governare dagli schiavi emancipati, fra i quali ogni anno venivano scelti i magistrati.

In Etruria dunque i servi potevano contrapporsi ai padroni come un gruppo sociale compatto, mentre a Roma in genere ogni servo doveva rispondere al suo *pater familias*, non già allo Stato.

---

te («presso di loro hanno case private di ogni genere non solo i servi, ma anche la maggior parte dei liberi»), motivo per cui molti editori, sulla scia del Vogel, hanno emendato θεράπωντες in ἄρχοντες. Tuttavia vi sono studiosi che sostengono il testo tradito, con le conseguenze che esso comporta: cfr. MAZZARINO, *Sociologia del mondo etrusco*, pp. 114-115; J. HEURGON, *Posidonios et les Etrusques*, in *Hommages à A. Grenier*, II, Bruxelles 1962, pp. 803-808.

<sup>12</sup> VIII, 7, 4-8; cfr. anche VAL. MAX. IX, 1 est. 2; FLOR. I, 16; OROS. IV, 5, 3; AUCT., *De vir. ill.* 36; IOH. ANT. FHG IV, p. 557, fr. 50; e certamente anche Ps. ARISTOT., *De mir. ausc.* 94; cfr. W. V. HARRIS, *Rome in Etruria and Umbria*, Oxford 1971, p. 118; M. TORELLI, *Storia degli Etruschi*, Bari 1990<sup>2</sup>, pp. 257-258, che osserva come lo svolgimento dei fatti narrati avesse richiesto parecchi anni. M. CAPOZZA, *Movimenti servili nel mondo romano in età repubblicana*, I. Dal 501 al 185 a.C., Roma 1966, p. 130, osserva opportunamente a proposito delle fonti su questi fatti: «strano come nelle fonti greche venga evitata il più possibile la parola δοῦλοι!». M. TORELLI, *Tre studi di storia etrusca*, DdA VIII, 1974-75, p. 74; ID., *Pour une histoire de l'esclavage en Etrurie*, in *Actes du Coll. 1973 sur l'esclavage*, Besançon-Paris 1973, p. 104 sgg.

<sup>13</sup> Giustamente HARRIS, p. 118, sospetta che dietro tale tradizione fosse presente il luogo comune dei Greci secondo cui a Roma i servi accedevano con grande facilità alla cittadinanza e agli onori; cfr. SIG<sup>3</sup> 543; tuttavia non va escluso che la plebe volsiniese si fosse ispirata al modello della plebe romana ed avesse preso il potere ai danni della vecchia aristocrazia. Sul *connubium* fra schiavi e libere come mondo rovesciato cfr. C. AMPOLO, *Lotte sociali in Italia centrale. Un documento controverso: il calendario brontoscopico di Nigidio Figulo*, Opus IX-X, 1990-91, pp. 193-194.

<sup>14</sup> Si badi bene che le fonti non dicono che essi furono consegnati ai rispettivi padroni.

<sup>15</sup> *Loc. cit.*; cfr. J. HEURGON, *Oinarea-Volsinii*, in *Festschrift Altheim*, I, Berlin 1969, pp. 273-279. Cfr. la sollevazione di servi ad Arezzo, cui pose fine il tarquinato Aulo Spurinna, a capo delle forze federali etrusche intorno alla metà del IV secolo, come attesta uno degli *elogia Tarquiniensia*: cfr. M. TORELLI, *Elogia Tarquiniensia*, Firenze 1975, nr. 4, pp. 39-42 e 67-92.

## 2. NATURA PUBBLICA DEI SERVI PENESTI D'ETRURIA

Prima di passare ad altri fenomeni «scandalosi», dal punto di vista del diritto romano, cercheremo di eliminare, dal punto di vista del diritto, la fonte dello scandalo. Tale fonte deriva da un errore di prospettiva: si sono considerati i servi di cui parlano gli autori antichi come servi domestici, dipendenti da singoli *domini*, mentre si tratta piuttosto di un tipo di *servitus publica*, dipendente dalla comunità. Perché infatti Titiro avrebbe dovuto andare a Roma da Ottaviano, e non invece dal suo padrone nella città dove abitava, per ottenere la libertà? È ben noto, per contro, che i *servi publici* romani venivano manomessi attraverso una pubblica sentenza del magistrato, generalmente preceduta da una deliberazione del Senato<sup>16</sup>, mentre in seguito sarebbe bastato l'intervento dell'imperatore<sup>17</sup>. A Roma e nelle città municipali i *servi publici*, a differenza degli altri *servi*, avevano, in una certa misura, diritto alla proprietà e conseguentemente potevano fare testamento<sup>18</sup>; ai servi dell'imperatore era anche permesso di sposare una *ingenua*<sup>19</sup>. Ma la *servitus publica* a Roma non era una prassi molto diffusa: i *servi publici* erano impiegati, in particolare, al servizio dei templi e dei magistrati, mentre non risulta che se ne facesse uso, come in Etruria, per lo sfruttamento delle campagne (il caso di Titiro), o per la conduzione delle guerre, o per l'amministrazione

<sup>16</sup> Nelle stesse forme poteva essere emancipato *vindicta*, per meriti particolari verso la repubblica, anche uno schiavo privato, cfr. F. D'IPPOLITO, *Concessioni pubbliche di libertà*, *Labeo* X, 1964, pp. 38-46. J. LIEGLE, *Die Tityroseklage*, *Hermes* LVIII, 1943, p. 215, ha riconosciuto per primo la natura pubblica della servitù di Titiro, e così ne ha correttamente spiegato il viaggio a Roma per ottenere la libertà. Egli inoltre (pp. 210-213) ha spiegato l'appartenenza di terre ed animali a Titiro sulla base del regime dell'*ager relictus*, o *ager extra clusus*, cioè le parti di un territorio, oggetto di assegnazioni, che sono rimaste non assegnate e che, al pari dei *loca subseciva*, cioè delle selve e dei luoghi impervii, diventano proprietà di chi se ne impossessa (Gromat. Vet., p. 8 Lachmann). A tale spiegazione, peraltro intelligente, se ne preferirà un'altra, collegata agli avvenimenti storici che riguardarono la Cisalpina intorno al 41 a.C.: cfr. *infra*. Inoltre, se è vera l'analogia fra il caso di Titiro e le vicende di Virgilio e delle sue proprietà mantovane (SERV., *in Verg.*, *Buc.* I, III, p. 3 Thilo), sarà da tenere presente che le terre del poeta non dovevano essere spregevoli — come invece dovevano essere i *subseciva* — visto che furono oggetto della bramosia di un centurione, che secondo Servio si chiamava Arrio. All'oscuro degli sviluppi della problematica sociologica e giuridica risulta G. GILBERTI, *Servus quasi colonus*, Napoli 1988<sup>2</sup>, pp. 53-57 (il quale non esclude che le terre di Titiro fossero in locazione). P. VEYNE, *L'histoire agraire et la biographie de Virgile dans les Bucoliques I et IX*, *RPh* LIV, 1980, pp. 246, 252-253, pensa che Titiro fosse *servus colonus* di Ottaviano; G. FABRE, *Libertus*, Roma 1981, p. 66, crede che Titiro fosse un *lautni* recatosi a Roma per ottenere la *tuitio praetoris*.

<sup>17</sup> L. HALKIN, *Les esclaves publics chez les Romains*, Bruxelles 1897, p. 39; N. ROULAND, *A propos de servi publici Populi Romani*, *Chiron* VII, 1977, pp. 261-278; G. FABRE, *Libertus*, p. 49.

<sup>18</sup> Secondo Ulpiano (Reg. 20, 16 = *FIRA*<sup>2</sup>, II, p. 284) lo schiavo pubblico poteva testare per metà del suo *peculium*; cfr. HALKIN, pp. 112-5 (per i servi «di Stato»); 196-197 (per i servi delle città); KASER, pp. 296 e 682; W. EDER, *Servitus publica*, Wiesbaden 1980, pp. 113-114. Tuttavia, secondo ULP., *Dig.* 50, 16, 17 i *peculia* dei servi delle città erano certamente *publica*.

<sup>19</sup> KASER, p. 286, n. 37.

pubblica (il caso di Volsinii). A Roma tuttavia prassi del genere non erano, come vedremo, del tutto sconosciute, ma avevano carattere eccezionale. Peraltro parleremo dei "Penesti" etruschi come servi pubblici tenendo presente che essi non erano, come a Roma, servi comperati, ma costituivano uno strato della popolazione. Non c'erano nel territorio romano popolazioni che lavoravano in uno stato di servitù o semiservitù, paragonabili agli Iloti di Laconia o ai Penesti di Tessaglia, vale a dire residenti sudditi e tributari dei cittadini. La differenza tra la situazione romana e quella etrusca può essere colta attraverso la lettura di Dionisio di Alicarnasso, laddove viene descritta la costituzione di Romolo<sup>20</sup>. Scrive lo storico che il fondatore non volle che le classi inferiori a Roma subissero da parte dei potenti un trattamento duro e degno degli schiavi, come accadeva ai Penesti tessali o ai Teti ateniesi arcaici, ma fece sì che i ceti inferiori afferissero, attraverso l'istituto della clientela, alla protezione ed al patronato dei potenti. Romolo avrebbe fatto questo per evitare le guerre intestine che caratterizzavano altre città. I clienti romani dunque (che Dionisio chiama *πελάται*) ricevono, secondo Dionisio, un trattamento diverso e migliore di quello dei clienti di altri popoli. Fra questi altri popoli erano probabilmente presi in considerazione gli Etruschi. Infatti, quando Dionisio descrive la battaglia del Cremera fra Veienti e Fabii, dice che i primi ricevettero rinforzi dai principi più potenti dell'Etruria, convenuti con i loro Penesti<sup>21</sup>, mentre i Fabii avevano con sé clienti e compagni (*τὸ μὲν πλεῖον πελατῶν τε καὶ ἑταίρων ἦν*)<sup>22</sup>. I Penesti sono considerati dai Greci, e quindi anche da Dionisio, alla stregua di schiavi, non però comperati, ma nati già in schiavitù, esattamente come gli Iloti spartani<sup>23</sup>. La differenza sostanziale

<sup>20</sup> DION. HAL. II, 9. Sull'epoca in cui poté essere concepita la «costituzione di Romolo» cfr. E. GABBA, *Studi su Dionigi di Alicarnasso. I. La Costituzione di Romolo*, in *Athenaeum* XXXVIII, 1960, pp. 175-225, che pensa alla derivazione del passo dionisiano da un'opera di età sillana; J. P. V. D. BALDSON, *Dionysius on Romulus: a political Pamphlet?*, *JRS* LXI, 1971, p. 27; E. FERENCZY, *Clientela e schiavitù nella repubblica romana primitiva*, *Index* VIII, 1978-79, pp. 168-169, che propongono Varrone e Valerio Anziate come possibili fonti della costituzione romulea relativa ai clienti. Sull'istituzione del patronato cfr. anche CIC., *Rep.* II, 16; FEST., p. 262 e PAUL. FEST., p. 263 L. Sulle concezioni greca e romana del patronato cfr. l'interessante impostazione di M. I. FINLEY, *L'invention de la politique*, tr. franc., Paris 1985, p. 72 sg. e di E. DENIAUX, P. SCHMITT-PANTEL, *La relation patron-client en Grèce et à Rome*, *Opus* VI-VIII, 1987-89, pp. 147-163 (nella Grecia democratica i ricchi diventano, con le liturgie e le everghesie, patroni della collettività, mentre nella Roma oligarchica i ricchi fungono da patroni privati dei poveri).

<sup>21</sup> DION. HAL. IX, 5, 4.

<sup>22</sup> DION. HAL. IX, 15, 3; cfr. sulla coerenza di Dionisio fra il brano dedicato alla clientela romulea e questo sui clienti dei Fabii e degli Etruschi, cfr. J. HEURGON, *Les pénestes étrusques chez Denys d'Halicarnasse* (IX, 5, 4), *Latomus* XVIII, 1959, pp. 713-723; cfr. anche HARRIS, pp. 121-122.

<sup>23</sup> ATHEN. VI, 264 a; 265 b-c; cfr. HEURGON, *op. cit.*, pp. 715-717; HARRIS, p. 121, sulle altre fonti sui Penesti tessali e su altre genti tenute in servitù da varie città greche (ma probabilmente Dionisio preferì parlare proprio dei Penesti tessali per riallacciarsi alla leggenda delle origini pelasgiche degli Etruschi; cfr. HEURGON, *op. cit.*, p. 723, n. 1; su tale leggenda: D. BRIQUEL, *Les Pélasges en Italie*, Roma 1984); sui Penesti cfr. recentemente J. DUCAT, *Les Pénestes de Thessalie*, Besançon 1994.

fra «Penesti» etruschi e clienti romani doveva stare nel fatto che i primi erano completamente sottoposti al *dominium* della collettività dei cittadini, essendo residenti nel territorio ma privi dei diritti civili, mentre il cliente a Roma entrava a far parte di un sistema gentilizio ponendosi sotto il patronato di un potente<sup>24</sup>, che tutelava i suoi diritti, evidentemente in cambio di prestazioni o di donativi<sup>25</sup>. Il cliente romano faceva parte del sistema gentilizio, anche dal punto di vista onomastico, e dipendeva dal *pater familias* che ne aveva assunto la protezione e che era talora un Pater di rango senatorio<sup>26</sup>. Roma pertanto non conobbe l'esistenza di grandi masse di popolazione in stato di servitù, paragonabili con i Penesti etruschi, con quelli tessali, o con gli Iloti spartani<sup>27</sup>. La repubblica romana demandava ai *pateres familias* molti compiti sociali che altre repubbliche accentravano nella «sfera del pubblico»<sup>28</sup>. Certamente questo fenomeno va studiato in connessione con la

<sup>24</sup> Dionisio di Alicarnasso parla sempre dei clienti (*pelatai*) come membri del seguito di un personaggio illustre (in genere insieme ai *sodales* o *ἐταῖροι*): I, 83, 3 (Numitore); V, 40, 3 (Attus Clausus); X, 14, 1 (Appio Erdonio); o di una *gens*, come nel caso dei Fabii al Cremera. M. TORELLI, *Storia degli Etruschi*, Bari 1990<sup>2</sup>, p. 79, ritiene che in origine la clientela fosse essenzialmente sotto il controllo del re, e che solo in seguito i capi aristocratici avessero usurpato la tradizione collettiva.

<sup>25</sup> Cfr. la *lex Publilia de cereis* e la *lex Cincia de donis et muneribus*: G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912, nr. 545 e 550, pp. 258 e 261-263.

<sup>26</sup> Su tali questioni cfr. il mio contributo al Convegno *La cittadinanza: modelli antichi e realtà contemporanee*, Colloquio internazionale Sassari 26-28.10.1995, in corso di stampa. Sull'etimologia di *clientes* da *clueo*, «essere chiamato» cfr. PLAUT., *Men.* 575; in età moderna essa è stata proposta per la prima volta da W. CORRSSEN, *Über Aussprache, Vokalismus und Betonung der lateinischen Sprache*, II, Leipzig 1870<sup>2</sup>, p. 740, poi ribadita da CH. RENEL, *Le sens du mot 'clients'*, *Rev. de Linguistique et de Philol. Comparée* XXXIX, 1903, pp. 213-225; e recentemente sostenuta da B. LINKE, *Von Verwandtschaft zum Staat*, Stuttgart 1995, pp. 88-89. L'ipotesi secondo cui *clients* sarebbe un participio derivato dalla stessa radice del verbo *clino* (avanzata dal WACKERNAGEL, *Sitzber. Akad. Berl.* 1918.2, p. 1216) non spiega l'assenza della consonante, *n* oppure *v*, (cfr. *clinare*, *clivus*...) sempre presente in tutti i derivati latini da tale radice. ERNOUT-MEILLET, *Dict. étymol.*, p. 127, non escludono una derivazione da una lingua straniera (etrusco?). Sull'origine del nome Patres attribuito ad alcuni senatori: FEST., p. 288 L.: *Patres appellantur... quia agrorum partes adtribuerant tenuioribus, perinde ac liberis*; cfr. PAUL. FEST., p. 289 L.; CIC., *Rep.* II, 8, 14; PLUT., *Rom.* 13; G. PIÉRI, *Status des personnes et organisation politique aux origines de Rome*, *Rev. Hist. Droit Franç. et Etrang.* LIX, 1981, pp. 588-589.

<sup>27</sup> Contro l'ipotesi moderna secondo la quale i clienti romani sarebbero stati liberi, ma non in possesso della cittadinanza cfr. MASTROCINQUE, *op. cit.*, ove si sostiene che la clientela ebbe a Roma sviluppo soprattutto nelle prime fasi dell'era repubblicana.

<sup>28</sup> Cfr. sul ruolo dei *pateres familias* nella vita della *respublica* recentemente Y. THOMAS, *Droit domestique et droit politique à Rome*, MEFRA XCIV, 1982, 527 sgg.; ID., *Roma: padri cittadini e città dei padri (II secolo a.C.-II secolo d.C.)*, in *Storia della famiglia*, a cura di A. Burguière et alii, I, Paris 1986, tr. it., Milano 1987, pp. 197-236. Nella seconda metà del secolo scorso la diversità costituita dall'istituto della *patria potestas* romana rispetto alle tradizioni etrusche fu alla base della controversia che oppose il Bachofen, con la sua teoria del «diritto materno», al Mommsen, con la sua visione romanocentrica del diritto; cfr. su questo tema S. MAZZARINO, *Le droit des Etrusques*, *Iura* XII, 1961, pp. 24-26.

nascita e l'evoluzione delle città e con il loro rapporto con la campagna. Infatti in genere sia i clienti romani<sup>29</sup> che i Penesti etruschi sono concepiti come contadini o pastori, esattamente come il Titiro virgiliano e i servi della profezia di Vegoia. Quando nel 310 il console Fabio giunse in Etruria, trovò pronti a sbaragliarlo il cammino coorti di *agrestes*, in fretta radunate dai *principes* della regione, mentre poco tempo prima il fratello del console ed uno schiavo<sup>30</sup> erano andati ad esplorare la regione vestiti come i pastori nativi, e con un armamento tipico delle genti di campagna<sup>31</sup>. Evidentemente gli Etruschi, al pari dei Tessali, si servivano dei loro Penesti come forze ausiliarie<sup>32</sup>, e dunque non doveva essere un fatto strano se a Volsinii i servi provvedevano alla difesa.

### 3. SERVI NEGLI ESERCITI ETRUSCHI E A ROMA

Nelle iscrizioni funerarie etrusche, oltre alle normali indicazioni di filiazione (prenome del padre in genitivo, talora seguito dalla parola *clan* = «figlio»), si trovano talora indicazioni di appartenenza in quanto *lautni* o in quanto *etera*, due categorie che in passato si ritenevano corrispondenti ai *liberti* e ai *servi* romani<sup>33</sup>. Poiché due iscrizioni bilingui<sup>34</sup> rendono in latino *lautni* come *libertus*, si è pensato che tale fosse il modo più adatto di tradurre in latino quella parola etrusca<sup>35</sup>, mentre per *etera* resterebbe la corrispondenza con *servus*, e come tale

<sup>29</sup> Quali sono presentati soprattutto da DION. HAL. II, 9, 1.

<sup>30</sup> Forse non sarà ozioso chiedersi se tale schiavo fosse un servo di famiglia o un servo pubblico (interprete); cfr. il caso di Menander, servo pubblico e interprete (168-145?) di una commissione senatoriale, emancipato come Cn. Publicius Menander: CIC., *Pro Balb.* 28; POMP., *Dig.* 49, 15, 5, 3), al servizio del console, allo stesso modo in cui gli *etera* etruschi affiancavano i comandanti militari (cfr. il caso di Servio Tullio, *sodalis* di Vibenna).

<sup>31</sup> LIV. IX, 36, 12 e 6.

<sup>32</sup> Per i Penesti: DEM. XXIII, 199; cfr. XIII, 23.

<sup>33</sup> Cfr. S. P. CORTSEN, *Die etruskischen Standes- und Beamtentitel durch die Inschriften beleuchtet*, Kgl. Danske Videnskabsbernes Selskab. *Hist.-Filol. Meddelelser* XI.1, 1925; F. LEIFER, *Studium zum antiken etruskischen Personennamen leθe, leθi leθia und die Namen unfreier oder halbfreier Personen bei den Etruskern*, JÖAI XXXVI, 1948, Beibl., cc. 57-112; Th. FRANKFORT, *Les classes serviles en Etrurie*, *Latomus* XVIII, 1959, pp. 3-22; J. HEURGON, *op. cit.*; ID., *Classes et ordres chez les Etrusques*, in *Recherches sur les structures sociales dans l'antiquité classique. Coll. Caen 1969*, Paris, 1970, pp. 39-40; U. COLI, *Nuovo saggio di lingua etrusca*, Firenze 1966, pp. 11-13; HARRIS, pp. 124-129; 208-212; M. TORELLI, *Rome et l'Etrurie à l'époque archaïque*, in *Terre et paysans dépendants dans les sociétés antiques. Coll. Besançon 1974*, Paris 1979, p. 261 sg.

<sup>34</sup> CIE 1288 = TLE 470 (= CIL XI 2203), da Chiusi; CIE 3962 (= CIL XI 1990), da Perugia.

<sup>35</sup> Cfr. la bibliografia testé citata, tenendo presente che molti autori (A. TORP, *Etruscan Notes, Skrifter udgivne af Videnskabs-Selskabet i Christiania. Hist.-Filos. Kl. I*, 1905, p. 48; CORTSEN, MAZZARINO, HEURGON e FRANKFORT, *op. cit.*) tendono ad identificare i *lautni* con i clienti, dato che anche a Roma i liberti entravano nella clientela del loro patrono, ma si tenga presente che non

infatti la parola è stata interpretata<sup>36</sup>, talora paragonando tale categoria sociale con i Penesti di cui parla Dionisio<sup>37</sup>. Non tutti i moderni però sono d'accordo con tale interpretazione<sup>38</sup>. Considerato poi che vi sono attestazioni di *etera* che portano un gentilizio<sup>39</sup>, si ritiene attualmente che gli *etera* non dovevano essere gli schiavi<sup>40</sup>, ciò che potrebbe essere confermato anche dalla relativa ricchezza

---

si tratta, in questo caso, dell'antica forma della clientela romana, quella «romulea». J. HEURGON, *Vita quotidiana degli Etruschi*, tr. it., Milano 1963, pp. 91-93, insiste sul fatto che *lautni* derivava da *lautn* = *familia*, e pertanto sottolinea il fatto che questi liberti dovevano continuare a far parte della *familia* del padrone, anche dopo la loro liberazione (forse da paragonare con la clausola detta *paramona* che obbligava i liberti greci a restare al servizio del padrone per alcuni anni, o fino alla morte di lui: per es. *SGDI* 1555b; 1689; 1721; 1747; 1811; 1832; 1854); cfr. ID., *Classes*, p. 36 (ove propone il parallelo con l'osco *famel* – sul quale cfr. H. RIX, *Die Termini der Unfreiheit in den Sprachen Alt-Italiens*, Stuttgart 1994, pp. 35-53); mentre il RIX, *L'apporto dell'onomastica personale alla conoscenza della storia sociale, in Caratteri dell'ellenismo nelle urne etrusche. Atti Conv. Siena 1976*, Firenze 1977, pp. 65-66; cfr. ID., *Das etruskische Cognomen*, Wiesbaden 1963, pp. 368-370, e *Die Termini*, pp. 96-116, rileva l'imperfezione dell'equivalenza fra *lautni* e *liberti*, e ritiene che solo dal 90 a.C. in poi, dopo l'ammissione degli Etruschi alla *civitas*, si fosse impiegato il termine *lautni* per designare i *liberti*, termine che prima designava categorie di non liberi.

<sup>36</sup> Cfr. K. O. MUELLER, W. DEECKE, *Die Etrusker*, Stuttgart 1877, p. 506; MAZZARINO, *Sociologia del mondo etrusco*, p. 113; M. PALLOTTINO, *Etruscologia*, Milano 1968<sup>6</sup>, p. 419 («cliente», «servo?»); nell'edizione 1984<sup>7</sup>, pp. 305-306, non prende posizione). La documentazione sugli *etera* è raccolta in RIX, *Das etruskische Cognomen*, p. 371.

<sup>37</sup> W. DEEKE, *Die etruskischen Beamten- und Priester-Titel, in Etruskischer Forschungen und Studien*, a cura di W. Deecke e C. Pauli, VI, Stuttgart 1883, p. 36; cfr. CORTSEN, *op. cit.*, pp. 89-90.

<sup>38</sup> Ad esempio, il PAULI, *CIE*, I, p. 495 («puers»); il Leifer, *op. cit.*, pp. 156-161 («nobile»); RIX, *Das etruskische Cognomen*, p. 371 (che pensa ad *ingenui*); J. HEURGON, *L'état étrusque, in Historia VII*, 1957, pp. 95-96; ID., *Classes et ordres chez les Etrusques*, pp. 39-40 (straniero *cliens* di una famiglia); cfr. FRANKFORT, p. 11 («sodalis», «cliens»); K. OLZSCHKA, *Etruskisch lautn und etera, in Glotta XLVI*, 1968, pp. 212 sgg. («membro della *iuventus*); altre ipotesi sono menzionate in RIX, *Das etruskische Cognomen*, p. 371, n. 165. Nei tentativi di interpretazione del termine ha giocato molto l'ipotesi secondo cui *etera* sarebbe riconducibile ad una parola greca (ἐταίρος o ἑτερος).

<sup>39</sup> Per es. *CIE* 4145 (*Ar. venete: ar. etera*); *CIE* 4144 (*se. venete. la. leθial. etera*); da confrontare con l'altra iscrizione perugina *CIE* 4143: *la. venete. la. leθial. clan*); *CIE* 4081 (*Larθ recimna velus etera*); cfr. inoltre HEURGON, *Classes*, p. 40, a proposito degli *etera* nella famiglia perugina dei Petrunis (*CIE* 3854-5, 3858-61). Il RIX, *op. cit.*, part. pp. 338 sg; 376 sgg., ha rilevato come in Etruria esistessero persone che non si designavano con onomastica bimembre (o trimembre), basata sull'uso ereditario del gentilizio, ma con prenomi usati al posto del gentilizio (*Vornamengentilizia*), e talora gentilizi in funzione cognominiale, e questo fatto gli ha permesso di supporre che gli strati inferiori della popolazione, identificabili con i Penesti (cfr. n. 375) fossero distinguibili dai cittadini di vecchia tradizione anche attraverso l'onomastica; dal punto di vista della cronologia, si tratta di fenomeni sviluppatisi soprattutto nel corso del II secolo a.C., quando non di rado veniva impiegato il gentilizio del patrono come cognome o si trasformava un nome individuale servile in *nomen*. Gli *etera* non sembrano rientrare in questa casistica.

<sup>40</sup> LEIFER; RIX, *opere citate*; cfr. anche FRANKFORT, *loc. cit.*; HEURGON, *Vita quotidiana degli Etruschi*, pp. 103-104.

delle loro sepolture, specie in confronto con quelle dei *lautni* o delle persone di rango servile chiamate *lethe*<sup>41</sup>. Va dunque scartata l'ipotesi di un'equivalenza fra *etera* e *servus*. Tuttavia esiste il termine *lautneteri*<sup>42</sup> il quale sembrerebbe designare persone che si trovano in una condizione intermedia tra i *lautni* e gli *etera*<sup>43</sup>. È evidente dunque che gli *etera* avevano qualche cosa a che fare con la condizione dei liberti, ciò che induce a considerarli come un ceto inferiore rispetto agli *ingenui*. Potrebbe trattarsi dei *sodales-éraĩpoi*, cioè di quei compagni d'armi che accompagnavano i capi delle *gentes*<sup>44</sup>, un po' come il Servio Tullio di cui parla Claudio imperatore, presentandolo insieme come figlio di una schiava (un *verna*, a rigor di logica) e come *sodalis* di Caelius Vibenna<sup>45</sup>. Dal punto di vista della documentazione archeologica ed epigrafica è comprensibile che i «Penesti» non abbiano lasciato molte tracce di sé, data la loro inferiorità economica e giuridica, ma nel corso del II secolo a.C. si verificarono trasformazioni sociali nel mondo etrusco, soprattutto nei settori centro-settentrionali, trasformazioni connesse pro-

<sup>41</sup> Cfr. LEIFER, p. 161, n. 3; VETTER, *Die etruskischen Personennamen*, cit.; FRANKFORT, p. 10; HARRIS, p. 128. Va però tenuto presente che non sempre è possibile desumere meccanicamente dal dato onomastico etrusco lo stato giuridico delle persone (cfr. la cautela di HARRIS pp. 209-210), soprattutto alla luce di alcuni fatti ben precisi: nella stessa Roma, a partire dall'epoca sillana, il vecchio criterio onomastico poteva essere sostituito da altri criteri, come dimostra il fatto che, in caso di adozione, l'adottato usava il *cognomen* del padre adottivo in funzione di *nomen*, conservando il *cognomen* originario (cfr. per es. J. P. V. D. BALDSON, *Romans and Aliens*, London 1979, p. 152); c'è da chiedersi poi se i Penesti etruschi, non essendo servi di un preciso padrone ed avendo diritto alla proprietà, non potessero trasmettersi di padre in figlio un *nomen* (sui *vernae* che nel mondo romano potevano portare il *nomen* cfr. B. RAWSON, *Children in the Roman Familia*, in *The Family in Ancient Rome, new Perspectives*, a cura di B. Rawson, Ithaca N.Y. 1986, p. 193; J.-C. DUMONT, *Le gentilice: nom de citoyen ou d'esclave?*, *Ktema* VI 1981, p. 112) e c'è da chiedersi se la lingua etrusca distinguesse con due parole differenti gli schiavi pubblici, o Penesti, e quelli privati; e infine va tenuta presente la possibile diversità di tradizioni giuridiche e sociali presso le varie città etrusche, visto che, per esempio, le attestazioni dei *lautni* si concentrano in certe città (soprattutto Perugia, Clusium), ma sono assenti in altre (in particolare Tarquinii e Volsinii); cfr. HEURGON, *Classes et ordres*, pp. 33-34; HARRIS, pp. 127-128; RIX, *Die Termini*, pp. 100-106.

<sup>42</sup> Cfr. LEIFER, pp. 153-154.

<sup>43</sup> Cfr., per es., HEURGON, *L'état étrusque*, p. 95; FRANKFORT, p. 11.

<sup>44</sup> Cfr. *supra*, n. 22 e inoltre i famosi *suodales* di Valerio nominati nel lapis Satricanus; cfr. recentemente T. CORNELL, *La guerra e lo stato in Roma arcaica*, in *Alle origini di Roma*, Coll. Pisa 1987, a cura di E. Campassile, Pisa 1988, pp. 89-100; C. AMPOLO, *Roma ed i Sabini nel V secolo a.C.*, XVII Conv. Studi Etr. Ital. 1993, Firenze 1996, pp. 96-101. Parlando di servi e liberi nel mondo antico bisogna sempre tenere presente che per gli antichi la libertà aveva un significato più alto che presso i moderni, essendo connessa con l'esercizio diretto della sovranità politica. Per questa ragione taluni ceti sociali che noi definiremmo come composti da «liberi», sono definiti come servili dagli antichi.

<sup>45</sup> CIL XIII.1668, I, 17-19: *Servius Tullius, si nostros sequimur captiva natus Ocesia, sia Tuscos Caeli quondam Vivennae sodalis fidelissimus omnisque eius casus comes*. Sul notissimo tema dell'origine servile di Servio Tullio cfr. R. THOMSEN, *King Servius Tullius*, Gyldendal 1980, pp. 64-65 e passim.

tabilmente con interventi legislativi. Infatti a partire da questo secolo si ritrovano più frequentemente tracce dei ceti non elevati che popolavano i villaggi e che si connotavano con gentilizi ricavati da nomi personali<sup>46</sup>.

È probabile che con il nome di Penesti Dionisio indicasse genericamente tutti i ceti inferiori delle società etrusche, i quali, pur non essendo servi domestici, non godevano dei pieni diritti di cittadinanza e venivano sovente posti agli ordini dei magistrati della città; poteva trattarsi di discendenti dei liberti<sup>47</sup> (l'ammissione dei liberti alla cittadinanza era un fatto tipicamente romano), di stranieri residenti (ad es. operai o artigiani che avevano ottenuto lo *ius migrandi*) o genti sottomesse *manu militari* o di altre categorie che, per qualche ragione, non potevano far parte della *civitas*.

E veniamo all'ultimo motivo di «scandalo» — dal punto di vista del diritto romano — costituito dai magistrati degli *etera*. Le iscrizioni attestano infatti l'esistenza di *camθi eterau*<sup>48</sup>, di *zilaθ eterav*<sup>49</sup>, cui forse è da avvicinare lo *zileteraias* dell'iscrizione tarquiniese del sarcofago delle Amazzoni<sup>50</sup>. Non sappiamo quali fossero le funzioni del *camθi*, mentre dello *zilaθ* sappiamo che svolgeva funzioni corrispondenti, almeno in qualche caso, a quelle del *praetor* romano<sup>51</sup>. Quello che è certo è che a Tarquinia c'erano magistrati della *civitas* preposti agli *etera*<sup>52</sup>, mentre a Roma sarebbe stato impensabile un pretore dei servi, o dei liberti, o di un'altra qualsivoglia categoria giuridicamente di rango inferiore, visto che Roma poneva tali categorie di persone alle dipendenze dei rispettivi *patres familias*. Certamente sarebbe arbitrario attribuire il sistema tarquiniese a tutte le città etrusche, anche perché casi come quello degli *etera* perugini<sup>53</sup> sembrerebbero riconducibili alla prassi romana della clientela e del patronato piuttosto che al sistema tarquiniese.

<sup>46</sup> Cfr. *supra*, n. 39; HARRIS, p. 120 sg.; TORELLI, *Pour une histoire de l'esclavage en Etrurie*, p. 106.

<sup>47</sup> Risulta però che i *lautni-liberti* fossero rimasti alle dipendenze della famiglia del padrone, non sappiamo però se questo valesse anche per i loro discendenti.

<sup>48</sup> TLE 145 (Tarquinia).

<sup>49</sup> TLE 169 (Musarna, territorio di Tarquinia).

<sup>50</sup> TLE 122.

<sup>51</sup> Cfr., per es., M. PALLOTTINO, *Nuovi spunti di ricerca sul tema delle magistrature etrusche*, *StEtr* XIV, 1955-56, pp. 45-72 = *Saggi di antichità*, II, Roma 1979, pp. 754-778; ID., *Etruscologia*, Milano, 1984<sup>7</sup>, p. 311.

<sup>52</sup> Gli *zilaθ eterav* sembra rivestissero cariche tipiche della nobiltà, non della plebe, cfr. FRANKFORT, p. 21. Il TORELLI, *Pour une histoire de l'esclavage en Etrurie*, p. 104, sottolinea la peculiarità del rapporto instaurato a Tarquinia fra gli *etera* e la *civitas*, che li inserì negli schemi dell'organizzazione politica. Il MAZZARINO, *Le droit des Etrusques*, p. 31, contrappone la situazione tarquiniese, ove c'era il *praetor servorum* con quella romana, dove c'era il *tribunus plebis*.

<sup>53</sup> Cfr. nota 39.

Le notevoli proporzioni in cui si sviluppò il fenomeno dei Penesti etruschi, che erano servi di carattere pubblico, potrebbero rendere comprensibile la funzione di un magistrato preposto a loro, o almeno a quella parte di loro che veniva designata come *etera* e che verosimilmente andava a formare reparti dell'esercito. Del resto, anche i Romani ricorsero, in casi rari e molto particolari, ad un sistema simile a quello degli Etruschi quando furono costretti a servirsi di grandi masse di servi pubblici, posti sotto il comando dei magistrati ordinari della repubblica. Riferisce infatti Livio che durante la guerra annibalica, a causa della scarsità di uomini atti alle armi, furono acquistati con denaro pubblico ottomila schiavi privati e, poiché avevano manifestato la volontà di combattere, furono mandati nel 215 a comporre il grosso di due legioni poste agli ordini del console Tiberio Gracco<sup>54</sup>; costui ottenne, nel 214, che il Senato gli desse la facoltà di dichiararli liberi o meno, e così egli promise loro che il console in carica li avrebbe emancipati se si fossero dimostrati valorosi<sup>55</sup>, e la promessa fu presto mantenuta a Benevento<sup>56</sup>. Casi del genere furono eccezionali, come pure lo furono le liberazioni di gruppi numerosi di schiavi al fine di arruolarli nell'esercito<sup>57</sup>, tuttavia essi sono sufficienti a dimostrare che anche i Romani concepivano l'idea di usare gli schiavi come forza militare, più o meno come facevano gli Etruschi di Volsinii e delle città che mobilitarono i contadini incontrati dal console Fabio nelle campagne d'Etruria nel 310.

<sup>54</sup> LIV. XXII, 57, 11; cfr. VAL. MAX. VII, 6, 1; FEST., p. 370 L.; Front., *Strat.* IV, 7, 24; Macrob. I, 11, 30 sgg.; cfr. G. CRIFÒ, *Il «dilectus» del 216 a.C. e l'editto di M. Iunius Pera*, in *Synthese V. Arangio Ruiz*, I, Napoli 1964, p. 387 sg.; N. ROULAND, *Les esclaves romains en temps de guerre*, Bruxelles 1977, pp. 45-57.

<sup>55</sup> LIV. XXIV, 14, 3-5.

<sup>56</sup> LIV. XXIV, 18, 12; XXV, 6, 21. C'è da chiedersi, per analogia, se i *lautneri* non fossero gli *etera* affrancati per i loro meriti di guerra.

<sup>57</sup> Augusto ne inviò un contingente a combattere in Germania: CASS. DIO LV, 31; e nel 37 egli ne aveva affrancati altri per arruolarli in marina: Suet., *Aug.* 16, 2. Cfr. PLIN., *N.b.* VII, 149: *servitorum dilectus, iuventutis penuria*. Sulla questione dello *status libertatis* dei legionari cfr. G. FORNI, *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano*, Milano-Roma 1953, part. pp. 103-118; ROULAND, *Les esclaves romains en temps de guerre*, cit. L'eccezionalità di tali prassi è dimostrata anche dal fatto che solo durante la guerra sociale, a causa dei gravi problemi militari, si cominciò ad arruolare nell'esercito i libertini (APP., *B.c.* I, 6, 49; LIV., *Per.* 74), che già dal 217 militavano nella flotta (LIV. XXII, 11, 8); mentre i servi erano completamente estranei alla milizia romana: Dig. 49, 16, 11: *ab omni militia servi prohibentur. alioquin puniuntur*; cfr. J. BARNS, *Three Fayum Papyri*, *Chron. d'Ep.* XLVIII in «*Chron. d'Ep.*» 48, 1949, pp. 298-301; FORNI, *op. cit.*, p. 106 (sulle eccezioni cfr. G. FORNI, *Estrazione etnica e sociale dei soldati delle legioni nei primi tre secoli dell'Impero*, in *ANRW* II.1, p. 351; M. P. SPEIDEL, *The Soldier's Servants, Anc. Soc.* in «*Anc. Soc.*» 20, 1989, pp. 239-248); sulla questione della *legio vernacula* cfr. E. GABBA, *Aspetti della lotta di Sesto Pompeo in Spagna*, in *Esercito e società nella tarda repubblica romana*, Firenze 1973, pp. 478-481.

## 4. DA PENESTI ETRUSCHI A CITTADINI ROMANI

Spesso, quando ci troviamo di fronte alla questione della liberazione di servi pubblici a Roma, abbiamo in genere a che fare con importanti trapassi storici, o congiunture particolarmente difficili, come nel caso della guerra annibalica. Un trapasso storico di eccezionale importanza fu rappresentato dalla guerra sociale, con la conseguente estensione della *civitas* agli Italici. Da tempo infatti la critica moderna ha osservato come l'opposizione da parte degli Etruschi e degli Umbri alla legge *de sociis*<sup>58</sup> rogata da Livio Druso fosse stata condotta in base ad un accordo fra i consoli, una parte del Senato e le classi superiori etrusche e umbre. Con la conseguente uccisione del tribuno e con il fallimento della sua proposta di concessione della cittadinanza agli Italici, sarebbe venuta meno la paura degli Etruschi ed Umbri più ricchi e potenti, i quali temevano che la cittadinanza romana avrebbe potuto fornire nuovi diritti ai ceti subalterni<sup>59</sup>. Certamente la situazione sociale del mondo etrusco doveva essere notevolmente cambiata nel II secolo e all'inizio del I rispetto all'epoca medio- e proto-repubblicana, come prova, seppure entro certi limiti, la testimonianza plutarca sul viaggio di Tiberio Gracco nel 135, che descrive le campagne etrusche popolate solo da schiavi importati, i quali con ogni probabilità lavoravano per conto di proprietari latifondisti<sup>60</sup>. Ma è altamente improbabile che i vecchi sistemi di sfruttamento dei Penesti fossero del tutto scomparsi, e che in tutte le città etrusche quei servi fossero stati integrati a pieno titolo nelle rispettive cittadinanze<sup>61</sup>. Probabilmen-

<sup>58</sup> APP., *B.c.* I, 36, 162-163; cfr. D. KONTSCHALOVSKY, *Rev. Historique* CLIII, 1926, pp. 177-178; E. GABBA, *Le origini della guerra sociale e la vita politica romana dopo l'89 a.C.*, *Athenaeum* XXXII, 1954, p. 46; ID., *Mario e Silla*, in ANRW, I.1, Berlin-New York 1972, p. 789; HARRIS, *op. cit.*, pp. 212-214; H. GALSTERER, *Verwaltung und Herrschaft im republikanischen Italien*, München 1976, p. 195. Sulla *lex de civitate sociis danda*: ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, nr. 663, p. 336.

<sup>59</sup> L. PIOTROWICZ, *Quelques remarques sur l'attitude de l'Etrurie pendant les troubles civils à la fin de la république romaine*, *Klio* XXIII, 1930, pp. 334-338; GABBA, *Le origini*, cit., p. 50; cfr. ID., *Rec. a E. Badian, Foreign Clientelae*, *RFIC* LXXXVII, 1959, pp. 197-198. Sulla trasformazione dell'economia agraria dell'Italia dopo la guerra annibalica cfr. A. J. TOYNBEE, *Hannibal's Legacy*, Oxford 1965.

<sup>60</sup> PLUT., *Ti Gracch.* 8; cfr. le considerazioni di HARRIS, pp. 208 e 212, ove anche bibliografia in merito. H. GALSTERER, *Verwaltung und Herrschaft im republikanischen Italien*, München 1976, p. 195, n. 84, collega l'assenza di testimonianze sui *lautni* in Etruria meridionale con il fatto che qui veniva impiegata manodopera servile, e non i *lautni*. Sui liberti di origine egiziana in Etruria in connessione con la testimonianza plutarca cfr. MAZZARINO, *Sociologia del mondo etrusco*, p. 110 e n. 3; HEURGON, *Vita quotidiana degli Etruschi*, p. 97; TORELLI, *Storia degli Etruschi*, p. 266. Anche il carattere della rivolta servile che fu sedata in Etruria da Mn. Acilio nel 196 a.C. testimonia in favore di una diffusione della schiavitù privata: LIV. XXX, 36, 1-3 (i superstiti della repressione furono riconsegnati ai rispettivi padroni); cfr. CAPOZZA, *Movimenti servili*, pp. 123-141.

<sup>61</sup> R. M. HAYWOOD, *AJPh* LIV, 1933, pp. 145-146; pensa che i coloni arruolati da Domizio Enoarbo nel 49 a.C. nell'agro cosano (CAES., *B.c.* I, 34) fossero forse discendenti della vecchia casa servile: cfr. GABBA, *RFIC* XXXVII, 1959, p. 197 e n. 2; *contra* HARRIS, p. 208, n. 1.

te nel 90-89 a.C. ci furono problemi a proposito della concessione della *civitas* ai *lautni* e agli schiavi dei templi etruschi e italici<sup>62</sup>. Se poi riconosciamo la natura pubblica e non privata del *servitium* dei Penesti dovremmo concludere che quando gli Etruschi divennero cittadini romani, i loro Penesti divennero *servi populi Romani*, dipendendo quindi dal volere di Roma, più che dalle rispettive comunità di appartenenza. Trattandosi di persone che potevano reclamare dei diritti, è da pensare che il loro inquadramento nel nuovo assetto politico non fosse risultato tanto agevole, da una parte per l'eventuale resistenza delle aristocrazie etrusche, e dall'altra perché i Romani non erano abituati ad avere alle loro dipendenze comunità di persone i cui diritti erano analoghi a quelli dei servi pubblici. Roma non poteva andare contro le «leggi di Romolo». Nell'Italia tardo-repubblicana ed imperiale la *servitus publica* era certamente usata dai municipii<sup>63</sup>, ma nelle forme tipiche della tradizione romana, non già dell'etrusca.

La profezia di Vegoia si colloca *prope novissimi octavi saeculi*, cioè alla fine dell'VIII e ultimo secolo etrusco<sup>64</sup>, e questa precisazione viene di solito collegata con la notizia riferita da Plutarco<sup>65</sup>, secondo il quale nell'88 a.C. sarebbe stato annunciato dagli interpreti etruschi dei prodigi l'avvento di una nuova età. A

<sup>62</sup> GALSTERER, *Verwaltung und Herrschaft im republikanischen Italien*, p. 196 (che ricorda il caso dei *Martiales* di Larinum, evidentemente servi di un tempio di Marte, che ambivano alla libertà e alla cittadinanza grazie all'appoggio di Oppianico: CIC., *Pro Cluent.* 43); a p. 194 giustamente il Galsterer scrive: «Das römische Recht zeichnete sich vor den meisten anderen antiken Rechten dadurch aus, daß es keine Zwischenstufen zwischen dem freien Bürger und dem Sklaven kannte, die mit griechischen Penesten, Metöken usw. vergleichbar gewesen wären». Secondo M. SEGRE, *Giulio Cesare e la χώρα pergamena*, *Athenaeum* XVI, 1938, pp. 123-124, la decisione presa dalla città di Pergamo (OGIS 338) dopo la morte di Attalo III (e il suo testamento in favore di Roma) di attribuire lo status di stranieri residenti agli schiavi affrancati e a quelli pubblici o del re sarebbe stata dettata dall'esigenza di eliminare categorie giuridiche di persone inconciliabili con la prassi romana (sono state però avanzate in proposito anche altre interpretazioni).

<sup>63</sup> Cfr. le monografie di HALKIN e di EDER già citate.

<sup>64</sup> Trattandosi di una profezia di carattere apocalittico, credo che abbia ragione il VALVO, pp. 90, 92, ad intendere *prope novissimi octavi saeculi* come un riferimento al termine dell'ultimo *saeculum*, e non al suo inizio, come intendeva, per es. il MAZZARINO, *Sociologia*, p. 112; il VALVO, pp. 114 e 121-122, suggerisce di ambientare specialmente a Chiusi il teatro della profezia. Probabilmente si rifà ad una tradizione diversa la datazione della fine del IX *saeculum* nel 44 a.C. (SERV., *Buc.*, IX, 46, da AUGUSTUS, *De vita sua*, II, p. 56 Peter), trattandosi di un numero di anni troppo piccolo assegnato al IX secolo; cfr. VALVO, pp. 22 e 138-139.

<sup>65</sup> *Sull.* 7, il quale ricorda anche che a Roma, quello stesso anno, si interpretarono i prodigi come forieri di dissensi fra proprietari terrieri e masse cittadine; sui prodigi che segnavano il cambiamento di era cfr. anche DIOD. XXXIX, 5; STRAB. XII, 8, 18 = 578 e NIC. DAM. *FGH* 90, F 74. Sulla collocazione storica della profezia cfr., recentemente, MAZZARINO, *loc. cit.*; J. HEURGON, *Une datation de la prophétie de Vegoia*, *REL* XXXVII, 1959, pp. 46-47 (91 a.C.); A. J. PFIFFIG, *Eine etruskische Prophezeiung*, *Gymnasium* LXVIII, 1961, pp. 55-64 (91-90 a.C.); VALVO, pp. 19-53, 86-136 (91-90 a.C.). Rassegna delle ipotesi in materia in G. PICCALUGA, *Minutal. Saggi di storia delle religioni*, Roma 1974, pp. 133-150; VALVO, p. 104.

quella data doveva essere comprensibile l'apprensione dei proprietari delle terre, a causa del nuovo assetto politico-sociale conseguente alla concessione della *civitas*. Come si è già detto, è possibile che i servi che avrebbero potuto spostare i cippi di confine fossero servi privati di latifondisti etruschi, i quali avevano ottenuto la *possessio* di terreni pubblici<sup>66</sup>. Ma è forse preferibile ritenere che si trattasse di quei servi di carattere pubblico che Dionisio chiama Penesti<sup>67</sup>, e infatti proviamo a chiederci: 1) perché intorno all'88 c'era pericolo che i servi, evidentemente molti servi, spostassero i cippi? Perché questo pericolo è ambientato in un contesto apocalittico? Evidentemente non si trattava di reati normali che in qualunque momento avrebbero potuto essere commessi dai servi. 2) Perché proprio i servi costituiscono la minaccia all'ordine voluto da Giove, e non i padroni, ai quali viene attribuita una ipotetica connivenza con loro? Non si tratta di una minaccia di *bellum servile*, ma di un possibile cambiamento nei possedimenti terrieri. Ora, se noi ambientiamo intorno all'88 a.C. la profezia<sup>68</sup>, possiamo concepire che i Penesti i quali avevano potuto ottenere la cittadinanza si trovavano nella medesima condizione giuridica dei *domini* quanto alla possibilità di ottenere la *possessio* del suolo pubblico, sia quello romano, sia quello delle varie città etrusche, divenuto pur esso *ager publicus populi Romani*. Nessuna fonte ci informa su ciò che accadde in Etruria in quei frangenti: è possibile che anche gli *etera* e i Penesti fossero riusciti ad ottenere la cittadinanza, e dunque una forma di equiparazione giuridica con i *domini*; e del resto sono attestati a Perugia e a Chiusi nomi di *lautni* (cioè di *liberti*) senza l'indicazione del *patronus*<sup>69</sup>. Per altro verso, sappiamo che la fazione di C. Mario ottenne, nell'88, che anche gli insorti Italici irriducibili ottenessero la cittadinanza e passassero a militare dalla

<sup>66</sup> Così intende, recentemente, il VALVO, pp. 11-117, 120-121.

<sup>67</sup> Già si è visto come Dionisio paragonasse i Penesti greci (ed etruschi) con i clienti romani, i quali ottenevano però un trattamento migliore, di tipo paternalistico. Esiste una tradizione relativa all'antica clientela, secondo la quale il nome di *Patres* sarebbe stato attribuito a una parte dei senatori per il fatto che essi assegnavano terreni a persone socialmente inferiori, come se fossero state loro figli: FEST., p. 288 L.; cfr. PAUL. FEST., p. 289 L.; CIC., *Rep.* II, 8, 14; PLUT., *Rom.* 13. Se l'assegnazione di terre poteva riguardare anche la *possessio* dell'*ager publicus*, avremmo un buon parallelo con i servi di Vegoia che hanno terre in possessione, i quali possono essere identificati come Penesti. Avremmo in tal caso il modo di distinguere fra clienti romani, che possedevano terre per volere del patrono, e Penesti etruschi, che possedevano per volere della *civitas*. In tal caso però l'accenno ai *domini* conniventi con i servi che spostano i cippi si riferirebbe ad una parte dei cittadini disposti a concedere nuovi diritti ai servi (i filomariani?), non già a padroni che volevano ingrandire i loro possedimenti grazie ad azioni fraudolente dei servi, le quali peraltro sarebbero immediatamente incorse nelle normali sanzioni di legge.

<sup>68</sup> Cfr. TH. MOMMSEN, *Römische Chronologie*, Berlin 1859<sup>2</sup>, pp. 188, 284.

<sup>69</sup> Cfr. RIX, *Das etruskische Cognomen*, p. 104. Non è detto però che si trattasse di Penesti e non di altro genere di servi liberati, anche se appare possibile che il loro *servitium* avesse avuto carattere pubblico.

parte di Cinna<sup>70</sup>; nello stesso anno Mario chiamò a libertà gli schiavi di Roma nel corso della guerra contro Silla<sup>71</sup>, l'anno dopo egli sbarcò a Telamone e procedette ad una liberazione di schiavi<sup>72</sup>, e si diceva che anche in altre occasioni egli si fosse servito di schiavi per rinforzare il suo esercito<sup>73</sup>. Non è pertanto da escludere che, se ancora sussistevano dei Penesti etruschi, questi fossero stati affrancati da Mario. Nell'88 a.C. doveva essere dunque attuale per gli Etruschi il pericolo costituito dai vecchi servi liberati e divenuti cittadini romani: essi, magari con l'appoggio o con la connivenza degli Etruschi di tendenza mariana<sup>74</sup>, avrebbero potuto ottenere nuovi diritti sulle terre, sconvolgendo il vecchio ordine «stabilito da Giove».

##### 5. POPOLAZIONI SOTTOMESSE NELLA CISALPINA: GLI ADTRIBUTI

Sarà utile alla comprensione del «fenomeno Penesti» lo studio delle comunità della Gallia Cisalpina che si trovavano, per certi aspetti, in una situazione giuridica paragonabile con quella delle comunità asservite alle città etrusche. Certamente però andrà tenuto presente che nella dialettica sociale delle comunità nord-italiche il fattore etnico era molto importante, forse più importante che nell'Italia centrale. Infatti è probabile che, ad esempio, fra Celti ed Etruschi, Celti e Liguri, fra Veneti e Reti i rapporti politici e militari si traducevano in certi casi in rapporti sociali, nel senso che ci potevano essere popolazioni dominanti e popolazioni dominate.

<sup>70</sup> GRAN. LICIN. XXXV, 29-30, p. 16 Crinito; APP., B.c., I, 68, 310; cfr. LIV., Per. 80; cfr. però le considerazioni di M. SORDI, *C. Mario e una colonia etrusca in Tunisia*, Arch. Class. XLIII, 1991, p. 365.

<sup>71</sup> PLUT., Sulla 9; APP., B.c. I, 262; Oros. V, 19, 5.

<sup>72</sup> PLUT., Mar. 41; cfr. però HARRIS, pp. 206-207, che nota come questa notizia potrebbe riecheggiare un luogo comune calunnioso molto usato nella tarda repubblica contro i nemici politici (sul quale cfr. R. SYME, *Sallust*, Berkeley-Los Angeles 1964, p. 82). Anche Cinna chiamò gli schiavi a libertà: APP., B.c. I, 293 e 296.

<sup>73</sup> Nell'88 a.C.: APP., B.c. I, 60, 271; e nell'87: FLOR. II, 9, 11; PLUT., Sert. 5; Mar. 44; Schol. Gronov., p. 286 St. Sui collegamenti fra le simpatie godute da Mario in Etruria presso i ceti inferiori e la questione della concessione della *civitas* cfr. HARRIS, pp. 251-259; GALSTERER, *op. cit.*, p. 196 (il quale, peraltro dubita della completa aderenza alla realtà storica dell'affermazione di APP., B.c. I, 213, secondo cui la classe dirigente etrusca avrebbe accolto con gioia la *lex Iulia*). Secondo E. RUOFF-VÄÄNÄNEN, *The Etruscans and the Civitas Roman Problems during the Years 91-84 B.C.*, in *Studien in the Romanisation of Etruria*, a cura di P. Bruun et alii, Acta Inst. Rom. Finlandiae V, Roma 1975, pp. 69-82, molti Etruschi di alto rango, fra i quali gli assassini di Livio Druso, avrebbero già avuto la cittadinanza romana; cfr. inoltre M. SORDI, *La legislazione di Druso e l'opposizione degli Etruschi*, Aevum LXII, 1988, pp. 61-68.

<sup>74</sup> Così potrebbe essere interpretata la *coscientia dominica*, di cui parla la profezia a proposito dei servi che spostano i cippi.

Nel corso dell'integrazione della Transpadana nella *civitas*, nel 49 a.C., e della conseguente abolizione del regime provinciale, nel 42-41 a.C.<sup>75</sup>, si dovette operare una scelta fra la concessione universale della cittadinanza a tutti i provinciali, o se concederla solo a coloro che vivevano nelle città. La preferenza era già andata, nell'89, alla seconda opzione, visto che la legge di Pompeo Strabone, la quale aveva equiparato le città della Transpadana alle colonie di diritto latino, aveva previsto che alcune comunità indigene, soprattutto nell'area alpina, fossero escluse dalla concessione dei nuovi diritti e fossero *adtributae* a qualche città vicina<sup>76</sup>. Tali comunità rimasero nella medesima condizione di *adtributae* anche nel 49, quando le città che allora godevano del diritto latino ottennero la cittadinanza romana (per ottenere la quale le comunità *adtributae* dovettero invece attendere i secoli dell'impero, come nel caso, noto attraverso la *tabula Clesiana*, degli Anauni, dei Sinduni e dei Tulliasse, *adtributi* a Tridentum e affrancati da Claudio). Pertanto, i Transpadani di diritto minore non ottennero un generico statuto di *peregrini*, ma, più specificamente, vennero sottoposti all'*imperium Romanum* ed affidati all'amministrazione delle città che recentemente erano entrate a far parte della cittadinanza romana<sup>77</sup>. A differenza dai *pagani* o dai *vicani* dei municipii, che con-

<sup>75</sup> Su questi avvenimenti cfr. U. LAFFI, *Adtributio e Contributio. Problemi del sistema politico-amministrativo dello stato romano*, Pisa 1966; ID., *La lex Rubria de Gallia Cisalpina*, *Athenaeum* LXXIV, 1986, pp. 5-44; ID., *Di nuovo sulla datazione del Fragmentum Atestinum*, *Athenaeum* LXXVIII, 1990, pp. 167-175; ID., *La provincia della Gallia Cisalpina*, *Athenaeum* LXX, 1992, pp. 5-23; H. GALSTERER, *Verwaltung und Herrschaft im republikanischen Italien*, München 1976; G. LURASCHI, *Foedus. Ius Latii, Civitas*, Padova 1979; D. FORABOSCHI, *Lineamenti di storia della Cisalpina romana*, Roma 1992, pp. 128-129.

<sup>76</sup> ASCON, *In Pis.* p. 3 Clark (*neque illud dici potest, sic eam coloniam esse deductam, quemadmodum post plures aetates Cn. Pompeius Strabo, poter Cn. Pompeii Magni, transpadanas colonias deduxerit. Pompeius enim non novis colonias eas constituit, sed veteribus incolis manentibus ius dedit Latii...*); PLIN., *N.b.* III, 138 (sulle *gentes adtributae municipiis lege Pompeia*). Sull'inquadramento storico cfr. principalmente LAFFI, *op. cit.*, pp. 19-21; 91 e, recentemente, G. BANDELLI, *Organizzazione municipale e ius Latii nell'Italia transpadana*, in *Teoria y pratica del ordenamiento municipal en Hispania*, *Atti Conv. Victoria-Gasteiz 1993*, in stampa. Va detto che non tutti gli studiosi sono d'accordo nel riconoscere nel Pompeo il console protagonista del *bellum sociale* e nel datare tali provvedimenti all'89 a.C.: ad esempio, L. ROSS TAYLOR, *The voting Districts of the Roman Republic*, Roma 1960, p. 128, pensa al 70 a.C. e a Pompeo Magno; H. WOLFF, rec. a Luraschi, *op. cit.*, *ZRG (röm. Abt.)* CII, 1985, pp. 554-555, collega l'*adtributio* con la lex Iulia del 90 a.C. (*contra*: H. GALSTERER, *Romanizzazione politica in area alpina*, in *La Valle d'Aosta e l'arco alpino nella politica del mondo antico*, *Atti Conv. S. Vincent 1987*, p. 81, n. 5); F. K. VON SAVIGNY, *Der römische Volksschluss der Tafel von Herakleia* (1838), in *Vermischte Schriften*, III, Berlin 1850, p. 310 e n. 2, e LURASCHI, *op. cit.*, p. 201; ID., *Sull'origine dell'adtributio*, in *Diritto e Società nel mondo romano*, I, Como 1988, pp. 43-71; ID., *Problemi giuridici della romanizzazione delle Alpi: origine dell'adtributio*, in *Die Römer in den Alpen. I Romani nelle Alpi*, *Atti Conv. Salzburg 1986*, Bozen 1989, pp. 249-269; cf. E. BUCHI, *Venetorum angulus. Este da comunità paleoveneta a colonia romana*, Verona 1993, pp. 33-34, abbassano la cronologia dell'*adtributio* all'epoca augustea, identificando il legislatore con uno dei Pompei della fase finale della repubblica.

<sup>77</sup> Su tale prassi cfr. soprattutto LAFFI, *Adtributio*, cit.

dividevano gli stessi diritti dei residenti in città, i membri delle comunità *adtributae* avevano uno statuto personale inferiore, essendo insieme escluse dalla cittadinanza, sottoposte ai magistrati del municipio<sup>78</sup> ed al pagamento di un tributo al municipio stesso, nonché di eventuali *vectigalia* o *scripturae* per l'uso del suolo pubblico<sup>79</sup>. I maggiorenti delle comunità *adtributae* esercitavano localmente solo funzioni di tutela del territorio e dell'ordine pubblico<sup>80</sup>, funzioni che talora potevano essere designate con titoli tratti dalla tradizione giuspubblicistica romana<sup>81</sup>. Poiché gli *adtributi* erano praticamente privi di diritti e sottoposti all'*imperium* dei Romani, il loro status non doveva essere molto più elevato di quello dei *servi publici*. Probabilmente non avevano lo *ius commercii*, certamente non lo *ius connubii*<sup>82</sup>, mentre è da credere che il loro territorio fosse *ager publicus Romanus* solo nel caso in cui esso fosse stato preso nel corso di una guerra dai Romani o fosse considerato già in precedenza *ager publicus* delle *civitates* che ottennero la cittadinanza romana<sup>83</sup>, ma nella maggior parte dei casi doveva conservare il regime di proprietà precedente alla romanizzazione. Infatti, a differenza dall'Etruria, dove non conosciamo territori *adtributi*, nella Transpadana non si arrivò alla romanizzazione che attraverso la fase della *Latinitas*, la quale non autorizzava Roma a modificare lo statuto giuridico delle città e delle popolazioni in questione<sup>84</sup>. Si trattava semplicemente di riconoscere, nell'89 a.C., alle comuni-

<sup>78</sup> Cfr., circa un duoviro *iure dicundo* di Brescia preposto ai Camunni: *CIL V*, 4957 = *Inscr. It. X.5*, 1194, con il commento di LAFFI, pp. 25, 96-97, n. 285.

<sup>79</sup> Cfr. LAFFI, pp. 94-95.

<sup>80</sup> Cfr. LAFFI, p. 97.

<sup>81</sup> È il caso degli edili dei Carni e dei Catali, i quali, per concessione dell'imperatore Antonino Pio, ottennero di entrare a far parte della curia di Tergeste, cui le due comunità erano *adtributae*, e con ciò di entrare a far parte della cittadinanza romana: *CIL V*, 532 = *Inscr. It. X. 4*, 31. Nonostante il parere contrario di O. HIRSCHFELD, *Zur Geschichte des lateinischen Recht*, in *Festschr. zur fünfzigjährigen Gründungsfeier des arch. Inst. in Rom*, Wien 1879, p. 13 = *K.S.*, Berlin 1913, p. 306; di De Ruggiero, in *Diz. Ep.*, I, s.v. *aedilis*, p. 265; e di LAFFI, p. 38, n. 89, credo che abbiano ragione M. VOIGT, *Drei epigraphische Constitutionen Constantin's des Grossen*, Leipzig 1860, pp. 167 sgg. e H. GALSTERER, *Romanizzazione politica in area alpina*, cit., pp. 87-88, secondo i quali si trattava di una magistratura *paganica* dei Carni e dei Catali. Infatti non si capirebbe altrimenti perché l'imperatore avrebbe dovuto concedere l'ingresso nell'ordine dei decurioni e la cittadinanza agli edili del municipio tergestino, i quali già erano cittadini romani: si trattava di riconoscere una carica interna alla comunità *adtributa* come motivo sufficiente per accedere al decurionato, e dunque, con lo stesso meccanismo delle città latine, di accedere alla cittadinanza romana. Secondo il MOMMSEN, *Staatsrecht*, III, p. 767, n. 4 e *CIL V*, p. 53; lo HIRSCHFELD, *op. cit.*, il GALSTERER, *op. cit.* e altri autori, Antonino Pio avrebbe concesso alle due popolazioni lo *ius Latii*.

<sup>82</sup> Cfr. LAFFI, p. 98.

<sup>83</sup> Il LAFFI, p. 93, estende questo status a tutti i territori degli *adtributi*.

<sup>84</sup> La Gallia Cisalpina fu costituita a provincia tra il 143 e il 95 a.C., probabilmente in conseguenza della calata dei Cimbri e dei Teutoni (F. CASSOLA, *La colonizzazione romana della Transpadana*, in *Die Stadt in Oberitalien und in den nordwestlichen Provinzen des römischen Reiches. Atti*

tà di carattere civico i medesimi diritti dei Latini, rispettando in una certa misura i rapporti che da tempo si erano instaurati fra città e comunità del territorio, e favorendo al contempo, nell'ambito della provincia Cisalpina, il processo di evoluzione verso forme cittadine che già era avviato da tempo. Non sappiamo quale *status libertatis* fosse attribuito alle comunità di diritto minore dalle varie città dei Veneti, dei Cenomani e degli altri popoli della Cisalpina prima dell'integrazione nella romanità, ma da due casi che esamineremo fra breve risulta che esse potevano essere considerate alla stregua di comunità di servi pubblici.

Le comunità *adtributae* cominciarono a costituire un problema nel momento della concessione della cittadinanza romana alla Gallia Cisalpina, quando gruppi di *adtributi* si misero a rivendicare l'emancipazione e la cittadinanza, magari approfittando delle congiunture politiche che caratterizzarono la fase culminante delle guerre civili. Dopo la concessione della *civitas*, nel 49<sup>85</sup>, dovette passare qualche tempo prima che la legge *de civitate* fosse attuata in tutte le sue modalità<sup>86</sup>, finché non si arrivò al 42-1, quando fu abolito il regime di provincia e conseguentemente furono pubblicate alcune leggi municipali<sup>87</sup>, mentre era da poco terminata la guerra di Modena e la campagna contro i Cesaricidi. Il fatto che i maggiori problemi relativi alla proprietà terriera siano emersi in concomitanza con l'abolizione della provincia, e non con la concessione della *civitas*, ha una sua ragion d'essere ben precisa, la quale sta nel fatto che solo in territorio italico, non nelle province, era possibile il *dominium ex iure Quiritium* sulle terre<sup>88</sup>. Proprio in questo periodo si collocano due questioni relative alla liberazione di servi nella Cisalpina: il caso di Titiro e quello dei *vernae* di Vicenza. Quanto al primo, già si è visto come la vicenda del servo, che conserva le sue proprietà terriere e ottiene da Ottaviano (siamo nel 41 a.C.) la libertà, sia stata ricondotta alla tradizione

---

Conv. Köln 1989, a cura di W. Eck e H. Galsterer, Mainz am Rhein 1991, pp. 17-44); ma doveva trattarsi di una provincia *sui generis*, creata per fini strategici, e non per lucro, non su territori di nemici sconfitti o su regni ceduti in eredità, ma sulle terre di alleati fedeli (soprattutto i Veneti e i Cenomani) e di colonie latine o romane. Pertanto è da credere che i governatori romani non avessero interferito sui rapporti giuridici interni dei vari stati. Sul formale conservatorismo dei Romani nel governo delle province rispetto alle situazioni pregresse cfr. per es. la lex Hieronica e la provincia di Sicilia: J. CARCOPINO, *La loi de Hiéron et les Romains*, Paris 1914; le leggi pontiche in Frigia e quelle attalidi nella provincia Asia: OGIS 436 e H. ENGELMANN, D. KNIBBE, *Das Zollgesetz der Provinz Asia, Epigraphica Anatolica* 1989.

<sup>85</sup> CASS. DIO. XLI, 36, 3; cfr. CIC., *Phil.* XV, 2, 10; TAC., *Ann.* XI, 24.

<sup>86</sup> Cfr. GALSTERER, *Aspetti amministrativi e sociali della storia del Veneto in età repubblicana*, in *Concordia e la X Regio. Studi in onore di D. Bertolini*, Padova 1995, p. 155, sulla base del confronto con la concessione della *Latinitas* agli Ispani al tempo di Vespasiano, la quale fu seguita da una fase di applicazione basata su varie leggi municipali.

<sup>87</sup> Cfr. LAFFI, *La provincia della Gallia Cisalpina*, cit.

<sup>88</sup> GAI. 2, 7; cfr. P. CATALANO, *Appunti sopra il più antico concetto giuridico di Italia*, *AttAcc-Torino* XCV, 1961-62, pp. 10-11, ove bibliografia.

giuridica etrusca, che ammetteva le proprietà servili, mentre il secondo caso è noto attraverso un accenno di Cicerone<sup>89</sup>, il quale dice di avere ricevuto un messaggio da D. Bruto, che gli raccomandava il caso dei cittadini migliori di *Vicetia*, fedeli al loro partito, allorché la parte peggiore della città, favorevole ad Antonio, si era rivolta al Senato a proposito degli schiavi (Cicerone usa il termine *vernae*, cioè schiavi nati in casa). Tali schiavi costituivano un gruppo sociale ben preciso e con ogni probabilità non si trattava di servi domestici che volevano liberarsi dal loro padrone, ma di popolazioni in stato di soggezione che rivendicavano, appoggiandosi al partito cesariano, l'emancipazione<sup>90</sup>. Nel territorio della veneta Vicenza dovevano esserci dunque popolazioni che giuridicamente erano in una condizione simile a quella degli antichi Penesti etruschi<sup>91</sup>, e che, nel momento in cui veniva definito l'assetto politico della Cisalpina, dopo la concessione della *civitas* e alla vigilia della soppressione della provincia, ritenevano che la loro unica speranza di libertà fosse l'adesione alle sorti dei Cesariani, proprio nel momento cruciale in cui, nel 43, Antonio stava ponendo l'assedio a Decimo Bruto. Non molto differente doveva essere il caso che ci presenta la I *Bucolica* di Virgilio, attraverso l'immagine del servo di campagna che si reca a Roma per impetrare

<sup>89</sup> CIC., *ad fam.* XI, 16 (19), 2: *Vicetini me et M. Brutum praecipue observant. His ne quam patiari iniuriam fieri in senatu vernarum causa a te peto. Causam habent optimam, officium in re p. summum, genus hominum adversariorum seditiosum et inertissimum.* Su questo passo, anche in relazione con la *Bucolica* virgiliana cfr. E. GABBA, *Problemi della romanizzazione della Gallia Cisalpina in età triumvirale e augustea*, in *Problemi di politica augustea*, Aosta 1986, pp. 23-35 part. p. 26; D. FORABOSCHI, *Lineamenti di storia della Cisalpina romana*, Roma 1992, p. 128; L. CRACCO RUGGINI, *Vicenza romana*, in *La città nell'Italia settentrionale in età romana*, Atti Conv. Trieste 1987, Trieste-Roma 1990, p. 3; e soprattutto, GALSTERER, *Aspetti della romanizzazione nella Cisalpina*, AAAAd XXXVII, 1991, p. 181 e ID., *Aspetti amministrativi e sociali della storia del Veneto*, pp. 149 sgg., il quale esamina anche il caso degli Arusnates (gente di tradizione etrusco-retica della Valpolicella) in relazione all'evoluzione giuridica della Cisalpina e di Verona: ID., *Il pagus Arusnatium e i suoi culti*, in *Culti pagani in Italia settentrionale*. Atti Conv. Trento 1992, Trento 1994, pp. 53-62.

<sup>90</sup> Cfr. la bibliografia citata alla nota precedente.

<sup>91</sup> Nonostante IUSTIN., XX.5.8 attribuisca la fondazione di Vicenza ai Galli calati in Italia all'inizio del IV secolo, per quanto ne sappiamo, materiali e iscrizioni riferibili al III e IV periodo atestino indicano che *Vicetia* doveva essere stato un centro di cultura e di lingua venete: G. FOGOLARI, *Paleoveneti di Vicenza*, Vicenza 1963; EAD., *La protostoria delle Venezie*, in *Popoli e civiltà dell'Italia antica*, IV, Roma 1975, pp. 183-184; EAD., E. BIANCHIN CITTON, A. DE GUIO, M. A. RUTA SERAFINI, *La fine dell'età del Bronzo e la civiltà paleoveneta*, in *Storia di Vicenza*, Vicenza 1987, pp. 95-119; A. BRUTTOMESSO, *Materiali per lo studio di Vicenza paleoveneta*, *ArchVeneta* VI, 1983, pp. 7-29; A. L. PROSDOCIMI (G. FOGOLARI), *I Veneti antichi. Lingua e cultura*, Padova 1988, pp. 299-301, 401. Pressoché nulla sappiamo dei rapporti sociali e politici fra le varie comunità afferenti ai diversi stati veneti. Sembra possibile distinguere i servi dal tipo di copricapo: FOGOLARI, *La protostoria delle Venezie*, p. 173. Sui liberti nel mondo paleoveneto (iscrizione Ca 11: *Eskaiwa libertos Arspetiakos*) e sull'influsso romano nella prassi della manumissione veneta cfr. recentemente H. RIX, *Die Termini der Unfreiheit in den Sprachen Alt-Italiens*, Stuttgart 1994, pp. 91-93.

la libertà da Ottaviano<sup>92</sup>. A tale proposito è da ricordare che nel 42 a.C. fu rogata la legge di L. Munazio Planco e di M. Emilio Lepido<sup>93</sup>, la quale dava ai triumviri la facoltà di concedere la cittadinanza, probabilmente a coloro che si fossero segnalati nella guerra contro i Cesaricidi. È significativo pertanto poco prima della legge i *vernae* e i Vicentini ostili a Decimo Bruto si fossero rivolti ad Antonio, e che l'anno dopo il varo della legge Titiro ed altri servi del Mantovano si fossero rivolti ad Ottaviano. Forse Titiro costituisce, al di là dell'aura mitica che lo circonda, una delle ultime testimonianze relative ai Penesti, che probabilmente ancora servivano nelle campagne dell'etrusca Mantova. Non sappiamo quale fosse stata la sorte dei *vernae* vicentini, i quali, per altro, erano patrocinati dal partito cesariano, che di lì a poco tempo trionfò sui Cesaricidi. Anche se essi ottennero la libertà e la cittadinanza, non è detto però che tutte le genti del territorio vicentino avessero seguito la loro sorte, e che nessuna fosse stata *adtribuita* a Vicenza. Infatti conosciamo casi di comunità, di tradizione retica<sup>94</sup> «euganea», residenti nel territorio vicentino, le quali dovevano essere state *adtributae* alla città, esattamente come le comunità retiche *adtributae* a Tridentum. Il caso meglio noto è quello dei Dripsinates, che probabilmente ottennero il diritto latino solo in età imperiale<sup>95</sup>, dopo essere stati *adtributi* a Vicenza<sup>96</sup>. Dripsinum, probabilmente l'attuale Trissino, era uno dei molti villaggi di tradizione retica<sup>97</sup>

<sup>92</sup> J. HEURGON, *Tityre, Alfenus Varus et la Ière Eglogue de Virgile, Les Cahiers de Tunisie* XV, 1967 (*Mél. Saumagne*), pp. 39-54, ritiene che dietro la favola di Titiro ci fosse la storia del poeta che, privato delle sue terre da un veterano, forse fu consigliato da P. Alfenus Varo, famoso giurista e legato in Cisalpina nel 40 a.C., di recarsi a Roma per sollecitare la sua libertà. L'interferenza dei due motivi: la *causa liberalis* e l'*exceptio in vendendis agris* si spiegherebbe, secondo l'autore, in base al diritto etrusco, secondo il quale gli schiavi potevano possedere.

<sup>93</sup> FIRA<sup>2</sup> 55, I, p. 310; cfr. M. GUARDUCCI, *Intorno all'iscrizione augustea di Rhosos, RPAA* 1938, pp. 56-59 (prima dell'estate del 42, quando Antonio e Ottaviano mossero contro i Cesaricidi).

<sup>94</sup> Nel corso del V secolo a.C. genti di cultura retica («cultura di San Zenone») si affermarono nel territorio vicentino; cfr. R. DE MARINIS, *Le popolazioni alpine di stirpe retica*, in *Italia omnium terrarum alumna*, Milano 1988, p. 119.

<sup>95</sup> Cfr. P. FRACCARO, *I Dripsinates, Dripsinum e Trissino*, in *Opuscula*, III.1, Pavia 1957, pp. 245-51 (*Athenaeum* XXVII, 1939, pp. 171-177); LAFFI, *Adtributio*, p. 54. I Dripsinates ottennero il diritto latino probabilmente sotto Claudio.

<sup>96</sup> È meno probabile che fossero stati *adtributi* alla lontana Verona.

<sup>97</sup> Sugli insediamenti rurali e collinari del Vicentino, cfr. C. BALISTA, A. DE GUIO, G. LEONARDI, M. A. RUTA SERAFINI, *La frequentazione protostorica del territorio vicentino: metodologia analitica ed elementi preliminari di lettura interpretativa*, *DdA N.S.* II, 1982, pp. 13-36 (ove si nota come nel corso del II secolo a.C., cioè nella fase della romanizzazione, molti insediamenti fossero stati abbandonati); M. A. RUTA SERAFINI, *Gli abitati di altura tra l'Adige e il Brenta*, in *Il Veneto nell'antichità*, II, Verona 1984, pp. 753-776; G. FOGOLARI, E. BIANCHIN CITTON, A. DE GUIO, M. A. RUTA SERAFINI, *La fine dell'età del Bronzo e la civiltà paleoveneta*, cit.; ulteriore bibliografia in M. GAMBA, in G. FOGOLARI, A. L. PROSDOCIMI, *I Veneti antichi. Lingua e cultura*, pp. 216-218; su Trissino, col suo notevole luogo di culto: A. DE GUIO, G. LEONARDI, M. A. RUTA SERAFINI, *Trissino (VI)*, «*AqN*» LII, 1981, cc. 253-255; M. A. RUTA SERAFINI, C. BALISTA, *Tracce di un villaggio dell'età del ferro a Trissino (VI), campagne di scavo 1981 e 1983*, *ArchVeneta* VI, 1983, pp. 175-177.

che non ottennero la cittadinanza romana nel 49 a.C., mentre Vicenza, di tradizione veneta, l'aveva ottenuta. Ovviamente il caso di Vicenza non può essere esteso ai rapporti fra tutte le città venete e le altre etnie presenti nei loro territori, ma esso è molto interessante per fornire un'idea di quale poteva essere stato il processo di assorbimento delle comunità di diritto minore entro gli stati dei Veneti. Sappiamo infatti che nella seconda metà del II secolo a.C. le città dei Veneti giunsero ad una definizione dei confini dei loro territori, definizione alla quale contribuirono anche arbitri inviati dal Senato romano, e la stessa Vicenza definì i suoi confini con Este nel 135 a.C. grazie alla mediazione di S. Atilio Serrano<sup>98</sup>. È probabile che nel corso di queste operazioni, alle quali Roma non era stata estranea, le genti non venete residenti entro i confini allora definiti, o precisati, fossero state inglobate entro le repubbliche dei Veneti, senza però partecipare alle *civitates*, cioè senza il diritto di cittadinanza. Quando i Romani, nell'89 a.C., si trovarono di fronte ad una situazione come quella di Vicenza, che nel suo *ager* comprendeva genti retiche estranee alla *civitas*, non poterono che riconoscere lo stato di fatto costituito dall'inferiorità giuridica dei Reti e degli altri eventuali abitanti dei villaggi privi dei diritti civili, i quali furono pertanto *adtribuiti* a Vicenza. Questo anche in considerazione del fatto che i Veneti erano stati leali alleati dei Romani. Va rilevato però che il fatto di essere state inglobate nel territorio di una *civitas* come Vicenza non significava necessariamente che le comunità prevalentemente retiche fossero sfruttate o vessate dai Vicentini: i rapporti potevano anche essere buoni e tendenti verso l'integrazione, come insegna la *Tabula Clesiana* a proposito delle comunità retiche *adtributae* a Tridentum prima che Claudio intervenisse con il suo editto. All'interno dei loro villaggi le genti *adtributae* dovevano essere perfettamente libere, e non si può escludere che avessero avuto degli schiavi ai loro ordini, ma nei confronti della *civitas* di diritto latino, divenuta poi *municipium* romano, esse erano in una condizione di inferiorità, e tale inferiorità dev'essersi accentuata quando la *civitas* ottenne la cittadinanza romana, perché di fronte ai Romani gli *adtributi* non avevano alcun diritto, mentre dovevano ubbidire ai magistrati del *municipium*. Non è dunque strano se Cicerone avesse usato il termine *vernae* per designare comunità di questo genere. È da ritenere inoltre che le comunità di diritto minore avessero cercato di trovarsi dei *patroni* nella città cui erano pertinenti, attraverso i quali esse potevano avere rapporti (commerciali in particolare) con il mondo romano<sup>99</sup>.

<sup>98</sup> CIL I<sup>2</sup>, 636 = ILLRP 477; cfr. il caso analogo relativo a Este e Padova: CIL I<sup>2</sup>, 633-634, 2501 = ILLRP 476 (141 o 117 a.C.).

<sup>99</sup> Ritengo possibile interpretare in questo modo l'iscrizione CIL V 5049, probabilmente di I secolo d.C., proveniente da Borgo Valsugana, nel territorio di Tridentum (cfr. recentemente E. MIGLIARIO, *Ercole in Valsugana* (CIL V 5049), in *Culti pagani nell'Italia settentrionale*, Atti del Convegno Trento 1992, a cura di A. Mastrocinque, Trento 1994, pp. 119-130; G. PACI, *St. Trentini Scienze Storiche* LXXIV, 1995, p. 397, ove ulteriore bibliografia; si tenga presente però che, secondo

È ovvio che il modello che possiamo configurarci a proposito dell'evoluzione nei rapporti fra città venete e genti subalterne del territorio non può essere trasferito pari pari alla storia delle città etrusche nei loro rapporti con i Penesti, anche se forse le storie dei due popoli ebbero qualche elemento in comune. Si imporrebbero infatti molte distinzioni e molte articolazioni, che peraltro non sarebbero facili a definire, ma che, in fin dei conti, non sono indispensabili in questa sede. Va ricordato, per altro verso, che non fu la prassi degli Etruschi, dei Veneti o degli stessi Greci nei confronti delle comunità subalterne a costituire l'eccezione: l'eccezione era costituita da Roma<sup>100</sup>, che conosceva solo liberi cittadini o schiavi privati o pubblici. Se poi ripercorriamo la nostra storia, almeno fino alle rivoluzioni americana e francese (e alle due carte dei diritti dell'uomo), non potremo che rafforzare questa convinzione.

ATTILIO MASTROCINQUE

---

l'ipotesi di A. ZAMBONI, *Berua*, *AqN* XLV-XLVI, 1974-75, cc. 83-98, tra Borgo e Trento si sarebbe trovata la *civitas* di Berua), ove si parla della comunità locale che dapprima onorò con una statua dorata il suo patrono (secondo alcuni studiosi si parla di una patrona), poi invece cercò di cacciarlo, ma un dio, probabilmente Ercole, intervenne in aiuto del patrono. Alla linea 9 il testo dice: *tamquam domini cives expellere temptant*: dunque ad un certo momento la comunità di Ausugum prese un atteggiamento tipico dei *domini*, mentre evidentemente il patrono li considerava come gente di diritto minore; il testo inoltre definisce questi ultimi come *cives*, che potrebbe indicare genericamente i concittadini del patrono, ma potrebbe assumere un significato più pregnante se riferissimo il testo all'epoca in cui Claudio concesse la *civitas* alle genti del territorio tridentino, forse anche a quelle della Valsugana.

<sup>100</sup> Del resto, gli antichi stessi erano consapevoli del fatto che la *patria potestas* era un'istituzione tipica dei cittadini romani: GAI. I, 55: *ius proprium civium Romanorum*.